

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2013, n. 11-5317

L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica". D.G.R. n. 18-5072 del 18.12.2012. Assegnazione nuove risorse.

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

in quest'ottica, il programma del governo regionale ha assegnato al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso:

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione

pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che il sostegno allo sviluppo turistico regionale va perseguito in stretta collaborazione con il territorio, attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa nel rispetto dei criteri di equità, trasparenza e concorrenza attraverso criteri volti a calcolare l'economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori che per le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza delle piste ed all'innevamento delle aree sciabili;

preso atto che con D.G.R. n. 18 – 5072 del 18.12.2012 e con D.G.R. n. 17 – 5071 del 18.12.2012 sono stati approvati, in quest'ottica, il Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni ed il Programma Triennale 2012 – 2014;

preso atto che con D.D. n. 727 del 20.12.2012 e con D.D. n. 728 del 20.12.2012 è stata approvata la modulistica costituente il “*Dossier di Candidatura*” per la presentazione delle istanze e che tale modulistica è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27.12.2012;

appurato che i citati Programmi sono stati pubblicati anch'essi sul B.U.R. n. 52 del 27.12.2012 e che, pertanto, la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei soggetti proponenti è fissata per il 25.02.2013, ai sensi del paragrafo 1.7 del Programma Grandi Stazioni e dei paragrafi 1.7 e 2.6 del Programma Triennale;

visto che tali Programmi, anche per l'anno 2012 e in armonia con quanto indicato nella legge stessa, si propongono di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a qualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

considerato, in particolare, che i Programmi intervengono a favore di:

- Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree sciabili (art. 42) riconducibili alle spese di Categoria A;
- Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (art. 44) e classificate come spese di Categoria C;
- Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica (art. 43) riconducibili alle spese classificate di Categoria B;

vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 con la quale, ai sensi degli artt. 42 comma 4, 43 comma 3 e 44 comma 2, della L.R. n. 2/09 s.m.i., la Giunta Regionale ha disposto di costituire presso Finpiemonte s.p.a. tre appositi “*Fondi*” per la gestione delle agevolazioni concesse a favore dei soggetti beneficiari di cui alla medesima legge e così denominati:

- “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*”, di cui all'art. 42, comma 4;
- “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica*”, di cui all'art. 43, comma 3;

- “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili”, di cui all’art. 44, comma 2;

preso atto che con la medesima DGR n. 37 – 12630 del 23.11.2009, così come confermato con le successive DD.G.R. n. 8 – 602 del 15.09.2010, n. 45 – 2952 del 28.11.2011, n. 30 – 3218 del 30.12.2011, n. 31 – 3219 del 30.12.2011, n. 18 – 5072 del 18.12.2012 e n. 17 – 5071 del 18.12.2012 è stata individuata Finpiemonte s.p.a., società regionale in “house providing”, quale soggetto incaricato nell’erogazione dei contributi concedibili ai sensi dei citati Programmi;

considerato che con D.D. n. 685 del 5.12.2012 è stata impegnata, per le ragioni precedentemente illustrate, a favore di Finpiemonte s.p.a. la somma complessiva pari ad €1.173.630,00, così suddivisa:

- € 1.000.000,00 per le spese classificate di categoria A e C di cui alla Parte Prima ed alla Parte Seconda del “Programma Triennale 2012 – 2014” relativo alle stazioni sciistiche piemontesi aventi le caratteristiche stabilite all’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i., ai sensi della D.G.R. n. 17 – 5071 del 18.12.2012;
- € 173.630,00 per le spese classificate di categoria A di cui al “Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni” relativo alle stazioni sciistiche piemontesi non aventi le caratteristiche elencate all’art. 38, ai sensi della D.G.R. n. 18 – 5072 del 18.12.2012;

dato atto che con la L.R. n. 18 del 28.12.2012 “Legge di Assestamento 2012” è stata implementata la disponibilità delle risorse sul capitolo 182843 UPB db 18001 e che, di conseguenza, con D.D. n. 811 del 28.12.2012 è stata impegnata la somma di €1.327.000,00, al fine di alimentare i “Fondi” destinati al sostegno finanziario dei Programmi di cui ai punti precedenti;

visto che il turismo invernale esistente nelle stazioni sciistiche più grandi è uno dei maggiori “attrattori” in termini di flussi turistici registrati dall’Osservatorio regionale e, pertanto, necessita di continui e costanti iniziative di sostegno;

appurato che risulta, per tale motivo, strategicamente rilevante soprattutto il sostegno alle spese sostenute per migliorare l’efficienza, la competitività e la qualità delle grandi stazioni turistiche invernali presenti nella nostra regione;

ritenuto, per le ragioni illustrate ai punti precedenti, opportuno destinare le ulteriori risorse pari ad € 1.327.000,00 - assegnate sul capitolo 182843 UPB db 18001 con la L.R. n. 18 del 28.12.2012 “Legge di Assestamento 2012” (così come impegnate con D.D. n. 811 del 28.12.2012) - per il finanziamento delle istanze che saranno presentate, entro la scadenza del 25.02.2013, dalle grandi stazioni piemontesi, ai sensi del “Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni”;

preso atto che la possibilità di utilizzare le eventuali successive integrazioni di risorse al fine di sostenere una maggiore quantità di spese è stata stabilita, tra le altre cose, con D.G.R. n. 18 – 5072 del 18.12.2012;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire, che per sostenere le spese di categoria A di cui alla D.G.R. n. 18-5072 del 18.12.2012 si destinano le ulteriori risorse pari ad € 1.327.000000 assegnate sul capitolo 182843 UPB db 18001 con la L.R. n. 18 del 28.12.2012 “*Legge di Assestamento 2012*” (così come impegnate con D.D. n. 811 del 28.12.2012) per il finanziamento delle istanze presentate ai sensi del “*Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni*”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12.10.2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)